

Sezione Lavoro CIVILE

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **580/2019** promosso da:

RECLAMANTE

RECLAMATA

Pagina 1

- a seguito dell'entrata in vigore della legge nr.62/2000 (*"Norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione"*), è stata riconosciuta la parità tra i servizi offerti dalle scuole statali, e quelli offerti dagli istituti privati (cfr. circolare ministeriale nr.31/2003 che ha stabilito che al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbono: *"dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento"* e *"dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore"*) i quali, sebbene tali, svolgono comunque un servizio pubblico;
- il disposto di cui al D.L. nr.255/2001 art.2 comma 2, ha statuito che *"I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge nr.62/2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*,

non si giustifica alcuna disparità di trattamento tra i dipendenti di istituti scolastici statali e paritari avuto riguardo alla formazione delle graduatorie, oppure alla mobilità.

Ciò detto, pacifico che la reclamante abbia prestato servizio pre-ruolo con ripetuti contratti a tempo determinato succedutisi ogni anno consecutivamente a partire dall'anno scolastico 2001/2002 e sino all'anno scolastico 2013/2014, presso la scuola materna "Suore Cappuccine del Sacro Cuore" di Scillichenti (CT), quale istituto paritario. Servizio che il giudice di *prime cure* ha ritenuto non utile per l'attribuzione del punteggio conformemente alle previsioni di cui alle "Note comuni" del CCNI 6.3.2019.

In tal senso si era determinata l'Amministrazione resistente, la quale tenuto conto che secondo quanto previsto nelle "Note comuni" allegate al CCNI 6.3.2019 per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*, non aveva attribuito alla reclamante i 78 punti relativi agli anni di servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, omettendo pertanto di riconoscerle l'effettiva anzianità di servizio in riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per l'A.S. 2019/2020.

Ora, contravvenendo alla tesi esposta dal giudice di *prime cure*, deve ritenersi che il mancato riconoscimento del servizio svolto presso le scuole paritarie, sia esso per le procedure di mobilità, sia per quelle relative alla ricostruzione di carriera, sia illegittimo in quanto in contrasto con la normativa sulla parità scolastica come indicata in premessa.

Invero, la legge nr. 62/2000 istitutiva della parità scolastica, unitamente all'art.2 comma 2 D.L. 255/2001, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio di insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, consentono di riconoscere nell'ambito di un sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso, l'equivalenza del servizio prestato presso una scuola paritaria a quello reso nella scuola pubblica; di talché, il mancato riconoscimento del punteggio relativo agli anni di servizio pre-ruolo svolto e la conseguente mancata valutazione del relativo punteggio ai fini della mobilità per l'A.S. 2019/2020, deve ritenersi contrasti con il dettato legislativo volto ad una piena equiparazione tra le scuole paritarie riconosciute e le scuole statali. Contraddizione ancor più evidente ove si consideri che il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai fini della progressione in carriera nelle graduatorie ad esaurimento per tutte le nomine a tempo determinato di cui i docenti abbiano beneficiato nella fase del precariato ed è stato conteggiato ai fini dell'immissione in ruolo *ex lege* 107/2015.

Se nella procedura di immissione in ruolo il legislatore ha inteso valorizzare il punteggio del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, non si comprendono le ragioni per le quali il medesimo punteggio non debba essere riconosciuto anche nella conseguente, successiva fase di mobilità. Si tratta di una contraddizione di non agevole comprensione sul piano logico e sistematico nell'ambito del medesimo settore normativo.



